



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2011
(OR. en)**

9327/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0088 (NLE)**

**ANTIDUMPING 42
COMER 91**

PROPOSTA

Mittente:	la Commissione
Data:	18 aprile 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 210 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 210 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.4.2011
COM(2011) 210 definitivo

2011/0088 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sull'accertamento definitivo del soddisfacimento, da parte di un produttore esportatore cinese, di tutte le

condizioni richieste per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore e quindi per beneficiare del dazio antidumping medio ponderato dell'8,4%.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base suddetto e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere proporzionato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati perché il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (di seguito "regolamento di base"),

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio², in particolare l'articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ("RPC"). In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping ("inchiesta iniziale") nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 4,8% e il 12,8%, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio dell'8,4%. Con il regolamento (CE) n. 249/2008 è stata istituita un'aliquota del dazio del 4,3% per una società. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del dazio del 28,8% per la RPC.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore nella RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

- non ha esportato verso la Comunità i prodotti descritti nell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) ("periodo dell'inchiesta") (prima condizione);
 - non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione); e
 - ha effettivamente esportato verso la Comunità i prodotti in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nella Comunità (terza condizione);
 - l'articolo 1 di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio dell'8,4% applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (3) L'elenco delle società cui è stata concessa l'aliquota del dazio medio ponderato dell'8,4% prevista per le società che hanno collaborato all'inchiesta è stato modificato dai regolamenti (CE) n. 249/2008³ e n. 189/2009⁴ e dal regolamento (UE) n. XXX del Consiglio.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (4) Sei società cinesi hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale non incluse nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").
- (5) È stato effettuato un esame per determinare se i sei richiedenti rispondessero alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio.
- (6) A ciascuno dei sei richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la propria conformità alle tre condizioni sopraindicate.
- (7) Una società che ha chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi possibile verificare se fosse conforme alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio e la sua richiesta è stata respinta.
- (8) Una società ha ritirato la sua richiesta.
- (9) Una società non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione e non ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante verso l'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. Quindi, dato che non ha soddisfatto la terza condizione, la sua richiesta è stata respinta.
- (10) Una società non è stata considerata un nuovo produttore esportatore perché collegata a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping istituite del

³ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.

⁴ GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

regolamento (CE) n. 1425/2006. Quindi, dato che non soddisfa la seconda condizione, la sua richiesta è stata respinta.

- (11) Una società ha fornito informazioni fuorvianti riguardo alla data della sua costituzione. Ciò ha fatto sorgere dubbi sull'affidabilità delle informazioni fornite, come la durata del periodo in cui il prodotto in esame è stato esportato nell'UE. La sua richiesta è stata quindi respinta.
- (12) Le prove fornite dal produttore esportatore cinese rimanente sono state considerate sufficienti a dimostrare la sua conformità alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione (8,4%) e il suo nome può perciò essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.
- (13) I richiedenti e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (14) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio:

Società	Città	Codice addizionale TARIC
Xiamen Good Plastic Co., Ltd.	Xiamen	B109

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*